

Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit  2015).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014

Articolo 1 Comma 20 -

In vigore dal 1 gennaio 2015

20. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies e' aggiunto il seguente:

«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma e' ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».

Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit  2015).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014

Articolo 1 Comma 21 -

In vigore dal 1 gennaio 2015

21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit  2015).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014

Articolo 1 Comma 22 -

In vigore dal 1 gennaio 2015

22. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit  2015).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014

Articolo 1 Comma 23 -

In vigore dal 1 gennaio 2015

23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.

Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit  2015).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014

Articolo 1 Comma 24 -

In vigore dal 1 gennaio 2015

24. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: «4-bis.1» sono inserite le seguenti: «e 4-octies,».

Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit  2015).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014

Articolo 1 Comma 25 -

In vigore dal 1 gennaio 2015 al 24 gennaio 2015

25. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.